

TRIBUNALE DELLA SPEZIA

Il Giudice, don. Ettore Di Roberto, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.01.2014, letti gli atti ed i documenti allegati, sentite le parti, osserva quanto segue.

Parte ricorrente lamenta l'illegittimità della segnalazione del proprio nominativo alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia effettuata dalla (Omissis) s.p.a., per essere la stessa, tra le altre cose, riferita a un credito (di euro 5.075,96) relativo a contratti garantiti asseritamente già estinti.

La resistente ha preliminarmente eccepito la mancata proposizione del ricorso davanti al Tribunale di Bologna, quale giudice competente del (ritenuto) merito, ai sensi dell'art. 669 quater c.p.c., presso il predetto Tribunale pendendo l'opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto il medesimo credito (incidentalmente) in contestazione in questa sede.

Dalla lettura degli atti processuali di quel giudizio non risulta però che la segnalazione qui in questione sia stata anche solo dedotta dalla parte e, tanto meno, che la stessa sia stata fatta oggetto di una qualche domanda: nella specie tra i due giudizi non pare dunque possa individuarsi quel nesso di strumentalità che costituisce il presupposto per l'operatività della norma invocata dalla resistente.

Ciò detto, va comunque dichiarata l'incompetenza per territorio del giudice adito a favore di quella del Tribunale di Bologna.

Le pretese della sig.ra che chiede la cancellazione dei suoi dati ritenendo che la loro comunicazione sia avvenuta contro legge, appaiono, infatti, riferite a un'attività prevista dall'art. 4 cc. 1 lett L) del d.lgs. 196 del 2003 (l'iscrizione del nominativo alla Centrale Rischi rendendo lo stesso conoscibile a tutti i soggetti fruitori del sistema informativo in questione): sebbene la parte non si dolga delle modalità con cui i suoi dati sono stati trattati, deve pertanto ritenersi che nella presente sede venga comunque fatta questione dell'applicazione delle disposizioni dettate dal c.d. codice privacy.

Ciò comporta, in rito, l'applicabilità dell'art. 152 del d.lgs. 196/03 e dell'art. 10 del d.lgs 150/2011 (cui il secondo comma di quella norma rinvia), che prevede che le relative controversie siano regolate dal rito del lavoro e che competente a conoscerle, secondo un criterio da ritenersi (cfr. Cass. Ord. 23280/2007) inderogabile, sia il Tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, come definito dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: nella specie, la società convenuta in giudizio che ha sede in Bologna.

Ritiene poi lo scrivente che il presente procedimento non debba essere riassunto: l'art. 669 septies c.p.c. parla, infatti, di "riproposizione" della domanda cautelare nel caso in cui sia stata adottata una pronuncia di incompetenza, indicazione letterale che suggerisce che la parte possa dare nuovo ed autonomo impulso all'azione che intende proporre. Per tale ragione non deve essere assegnato un termine per la riassunzione del presente procedimento dinanzi il giudice competente.

L'indicato esito della lite preclude l'esame della questione dell'ammissibilità del ricorso promosso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., in relazione all'esistenza del concorrente rimedio cautelare disciplinato dal citato articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2011.

Ai sensi dell'art. 669 septies c.p.c., con l'ordinanza di incompetenza pronunciata prima dell'inizio della causa il giudice deve provvedere sulle spese di lite, che si ritiene di compensare, attesa la settorialità della normativa applicata.

P.Q.M.

Visti gli artt. 10 del d.lgs 150/2011, 669 septies e 700 c.p.c.

Dichiara l'incompetenza del Tribunale della Spezia a decidere sul ricorso, essendo competente il Tribunale di Bologna.

Spese compensate.

Manda alla cancellerie per le prescritte comunicazioni.

La Spezia, 29 Gennaio 2014